

STATUTO

"FONDAZIONE GIUSEPPE GEMELLARO E.T.S."

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, in esecuzione della volontà testamentaria del defunto signor Giuseppe Gemellaro e delle delibere del Consiglio Comunale (n.7 del 19 febbraio 1999 n.18 del 25 febbraio 2000, n.5 del 26 febbraio 2001, n.13 del 02 aprile 2001) e della Giunta Municipale (n.68 del 19 aprile 2001 e n. 125 del 20 dicembre 2002) del Comune di Albairate, la "FONDAZIONE GIUSEPPE GEMELLARO E.T.S."

La Fondazione ha sede in Albairate (MI), via XXV Aprile n. 32. Eventuali cambiamenti di indirizzo non costituiscono modifica statutaria.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha finalità di lucro né limiti di durata e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo della Fondazione è prestare servizi sociali e sanitari agli anziani con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Albairate, scopo che intende perseguire mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/02/1992, n. 104, e alla legge 22/06/2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06/06/2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione può esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con i criteri di cui all'art. 6 del d. lgs 117/2017 e del relativo decreto ministeriale.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di

terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal fondatore - meglio indicati nell'Atto costitutivo e la cui consistenza aggiornata risulta dai bilanci annualmente depositati a norma di legge e dalla proprietà dell'Edificio della Casa di Riposo edificato in diritto di superficie su terreno di proprietà del Comune di Albairate comprensivo dei relativi arredi conferita dal Comune di Albairate in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Esso potrà inoltre essere incrementato da altri soggetti, pubblici o privati, mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devolute con espressa destinazione a tale scopo, nonché con altri beni acquisiti con economie di gestione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

- le rendite del patrimonio;
- le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche dal fondatore, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- gli introiti derivanti da mostre, manifestazioni e convegni in genere, ivi compresa l'eventuale vendita di libri, poster e articoli promozionali.

E' vietato alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi previste dalla lettera a) fino alla lettera e) dell'art. 8, c.3, del d. lgs 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito dei suddetti limiti, l'Organo Amministrativo della Fondazione provvederà ad investire ed amministrare il patrimonio e le disponibilità liquide nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre, tra i quali il Presidente, vengono designati dalla signora Enrica Chiodini, già esecutrice testamentaria del signor Giuseppe Gemellaro, e due, previa indicazione da parte dei gruppi consiliari di minoranza di uno dei componenti, vengono designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Albairate. Tale facoltà è limitata alla sola designazione e non comporta alcun vincolo di rappresentanza per i Consiglieri nominati.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità della signora Enrica Chiodini, la designazione dei tre consiglieri ad essa demandata sarà rimessa al Parroco pro-tempore di Albairate, il quale dovrà preferibilmente nominare coniuge o discendenti della signora Enrica Chiodini, se ritenuti idonei alla funzione di amministratori. In tal caso il Presidente sarà nominato dal Parroco.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni, salvi i casi di dimissione, di morte o di sopravvenuta incapacità, e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio che, senza giustificati motivi, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e devono essere sostituiti a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione individua tra i membri designati dal Sindaco del Comune di Albairate il Vice Presidente della Fondazione. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la comunicazione di ogni atto modificativo della composizione dell'organo amministrativo, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 6 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ai fini del conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta all'Organo Amministrativo:

- predisporre ed approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo del successivo esercizio;
- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre, entro una data utile per il relativo deposito al RUNTS nei termini di legge;
- approvare il bilancio sociale.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale da trascriversi in apposito libro vidimato.

Art. 7 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta

il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ritenga opportuno convocarlo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri in forma scritta, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole del Presidente.

Art. 8 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spettano al Presidente o, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente; la firma di quest'ultimo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Art. 9 - EMOLUMENTI

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, un compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo Amministrativo potrà stabilire emolumenti per il segretario del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti sempre nel rispetto di quanto stabilito nella citata disposizione legislativa.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'organo di controllo può anche essere monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Dura in carica tre anni e scade alla data della riunione del Consiglio d'Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'organo di controllo, è istituito un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. **La nomina spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.**

In particolare il Revisore verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina e può essere riconfermato.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti del Revisore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghe istituzioni.

Art. 12 - COMITATO DEI BENEFATTORI

Il Comitato dei benefattori della Casa di Riposo è costituito dai maggiori offerenti della Casa di Riposo, e rappresenta un organo onorario della Fondazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, ammettere nel comitato altri membri

Benefattori.

Il Comitato dei Benefattori ha funzioni consultive; esso esprime pareri preventivi, di carattere non vincolante, sulle delibere che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 13 - DIRETTORE GENERALE

Previo delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può indire una selezione per titoli per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un Direttore Generale dell'Ente. Il bando relativo dovrà essere pubblicato almeno trenta giorni prima dell'espletamento della selezione nell'Albo Pretorio del Comune di Albairate, su almeno due quotidiani e sul sito internet della Fondazione e del Comune, ove esistenti.

Al direttore generale competono, nei limiti del contratto che verrà all'uopo sottoscritto con il legale rappresentante dell'Ente, la gestione ordinaria della Fondazione. Il direttore generale è inoltre il responsabile del personale dipendente dell'Ente e degli adempimenti inerenti la sicurezza del posto di lavoro.

Art. 14 - PROVVEDIMENTI URGENTI

In caso di necessità ed urgenza e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso entro quindici giorni.

Art. 15 - CONTROLLO DEL COMUNE

Entro la fine del mese di giugno di ogni anno il Presidente della Fondazione - o, se nominato, il Direttore generale - sottopone al Sindaco del Comune di Albairate una dettagliata relazione sull'attività svolta, accompagnata dai necessari dati contabili.

Art. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO

Il Consiglio di Amministrazione che delibererà lo scioglimento e l'estinzione per qualunque causa della Fondazione individuerà le modalità della devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore o secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs 117/2017.

Art. 17 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia di ente del terzo settore.

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)